



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COMO  
SEZIONE II

Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. xxxxxxxx, ha pronunciato la seguente contestuale

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. xxx/xxxx r.g. promossa da:

xxxxxxx con il patrocinio degli avv.ti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e xxxxxx, elettivamente domiciliata in  
Indirizzo Telematico presso i difensori

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), contumace

RESISTENTE

**CONCLUSIONI** come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematico pervenuto il giorno 8/4/2021, xxxxxx- docente precaria che nel corso degli anni, aveva stipulato diversi contratti a termine - conveniva in giudizio il Ministero dell'istruzione per ottenere il riconoscimento dell'indennità per le ferie non godute negli a.s. 2014/15 e 2015/16.

Il Ministero dell'istruzione restava e all'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.

Il ricorso è fondato e dev'essere conseguentemente accolto.

La l. 228/2021 – legge di stabilità 2013 ha previsto all'art 1 co 54 che *“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”*.

L'art. 5 co 8 dl 95/2012 conv. in l. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.

La norma però, *“non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,*

*limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.*

In altri giudizi il Ministero ha sostenuto che “*nei giorni di sospensione delle lezioni*”, in cui i docenti fruiscono obbligatoriamente delle ferie, debbano includersi anche i giorni successivi al termine delle attività didattiche, in cui non si svolgono più le lezioni, anche se, in contraddizione con tale interpretazione, alcuni istituti scolastici hanno comunque liquidato i giorni residui di ferie.

Tale interpretazione però, contrasta ancora una volta con il principio di non discriminazione perché in tal caso anche per il personale docente di ruolo, a tempo indeterminato, i giorni successivi al termine delle lezioni, dovrebbero ritenersi “giorni obbligatori di ferie”.

Tuttavia non è così, perché la fruizione obbligatoria delle ferie è prevista dall’art 1 co 54 l. 228/2012 cit. solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, mentre dopo il giorno 8 giugno (solitamente) non c’è alcuna sospensione delle lezioni perché più semplicemente, sono ormai definitivamente terminate (vd. Trib. Verbania, sent. xx/xxxx).

Pertanto i giorni residui di ferie maturati dalla ricorrente al termine delle lezioni non possono venire assorbiti dai giorni successivi che, pur in mancanza di lezioni, non coincidono con l’assenza dal servizio, dovendo ogni docente svolgere le attività necessarie per lo scrutinio finale ed eventualmente, degli esami.

In base ai conteggi contenuti nel ricorso, che il Ministero restando contumace, non ha ovviamente potuto contestare, la ricorrente ha diritto all’indennità per le ferie non fruite di € 1.040,59.

Il Ministero dev’essere pertanto condannato al pagamento di tale somma, da incrementare del maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all’art 16 co 6 l. 412/1991, richiamato dall’art 22 co 36 l. 724/1994, dal dovuto al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero dell’istruzione.

P.Q.M.

1. condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento di 1.040,59 per l’indennità per le ferie non godute, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
2. condanna il Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei difensori della ricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate, che liquida in € 21,50 per spese ed € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 431 cpc.

Como, 3/2/2022

Il giudice  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)